



# COMUNE DI AGUGLIARO

Provincia di Vicenza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria      Convocazione 1^      Seduta pubblica

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **DODICI** del mese di **MARZO** alle ore 19.30 nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco mediante lettere d'invito in data 06.03.2018 prot. n. 1000, fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. **ANDRIOLO Dr. Roberto** e la partecipazione e l'assistenza del Segretario Comunale Sig. **SPAZIANI Dr. Francesco**.

Fatto l'appello, all'inizio della discussione del punto in esame, risulta quanto segue:

	Presenti	Assenti
1. <b>ANDRIOLO Roberto</b>	X	
2. <b>VIERO Luciano</b>	X	
3. <b>GNESIN Alessandro</b>	X	
4. <b>GOBBATO Paolo</b>	X	
5. <b>GRAZIAN Simone</b>	X	
6. <b>SILLO Zefferino</b>	X	
7. <b>BOROTTO Mirco</b>	X	
8. <b>DI BARTOLOMEO Nicola</b>	X	
9. <b>RAPPO Giovanni</b>	X	
10. <b>BORGHETTINI Massimo</b>	X	
11. <b>SINIGAGLIA Diego</b>		X
	<b>Presenti n. 10</b>	<b>Assenti n. 1</b>

Essendo legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

### OGGETTO

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC ANNO 2018 (IMU – TASI – TARI).**

Il Sindaco Roberto Andriolo illustra la proposta sottolineando la conferma delle aliquote dell'anno precedente.

Il Consigliere Massimo Borghettini chiede ragguagli in ordine ai parametri utilizzati.

Il Sindaco chiarisce che le vicende societarie e i cambi di gestione rappresentano una parte dei costi del servizio, quindi sottolinea le economie realizzate con l'aumento della percentuale di riciclo dei rifiuti che pone il Comune tra i primi del Veneto. Egli conclude ricordando come sia in fase di aggiudicazione la gara per l'affidamento del servizio in esame.

Il Consigliere Giovanni Rappo chiede ed ottiene ragguagli in ordine alle premialità legate alla percentuale di riciclo realizzate.

Esaurita la discussione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 nr. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**Atteso che**, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC è suddivisa in tre componenti:

- **IMU** Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI** "tassa sui servizi indivisibili" riferita ai servizi che l'Ente rende alla collettività, non tariffabile, il cui beneficio non può essere quantificato a livello di singolo utente/contribuente, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali
- **TARI** "tassa sui rifiuti" destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote applicabili nel 2018 nell'ambito della componente IMU, TASI e TARI che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Dato atto che la Legge di bilancio 205/2017 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, stabilisce che, per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati per l'anno 2016 ad eccezione della TARI "tassa sui rifiuti";

**Fatto presente che**, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147, e dalla Legge di stabilità 2017 (L. 11.12.2016 n. 232) l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018 prevede :

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale e alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 e A/9;
- l'esenzione dei fabbricati ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011, nr. 214;
- l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionisti;
- la riduzione della base imponibile al 50% per le abitazioni, escluse quelle classificate in cat. A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado;
- l'agevolazione per le case affittate a canone concordato;
- l'esenzione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;

**Ritenuto**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**Considerato che:**

- nella determinazione delle aliquote IMU 2018, si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, della Legge n. 147/2013, in base alla quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, il comma 14 lettere a) e b) della Legge di stabilità 208/2015 modifica l'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013, esentando dal tributo le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ridefinendo il presupposto impositivo della TASI che è il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 675, della Legge n. 147/2013, prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2013, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- nell'ambito della TASI, il comma 14 lettera d) della Legge di stabilità 208/2015 modifica l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 che prevede nel caso di abitazione principale occupata da soggetto diverso rispetto al titolare del diritto reale, se da questi destinata ad abitazione principale, escluse quelle classificate in cat. A/1, A/8 e A/9, l'esenzione dal tributo TASI per l'inquilino, mentre il titolare del diritto reale versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento;

**Constatato che per il nostro Comune:**

- l'aliquota TASI ed il gettito che ne consegue è necessario per garantire in parte la copertura dei servizi indivisibili (all. A), il raggiungimento degli equilibri di bilancio e il rispetto del patto di stabilità interno;

**Atteso che** le previsioni di bilancio per l'anno 2018 contemplano la conferma delle entrate relative alla TASI, necessarie a mantenere il livello attuale dei servizi, con le aliquote nei termini che seguono:

<b>TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>	
Altri fabbricati	<b>1,7 per mille</b>
Fabbricati strumentali attività agricola	<b>1 per mille</b>
Aree edificabili	<b>1,7 per mille</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	<b>zero per mille</b>

**Ritenuto**, quindi, di determinare le su indicate aliquote per la TASI per l'anno 2018;

**Ritenuto**, altresì, di riproporre l'applicazione per l'anno 2018 delle vigenti aliquote IMU, stabilite con deliberazione consiliare nr. 03/2016 tenendo conto della necessità di assicurare all'ente le risorse finanziarie necessarie per erogare i servizi alla cittadinanza;

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>	
Aliquota abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>4 per mille</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli	<b>7,6 per mille</b>
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	<b>€ 200,00</b>

**Precisato che** per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- la loro utilità ricade in maniera omogenea su tutta la collettività del Comune;

- non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro, per cui non è possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- i relativi costi finanziati con il gettito della TASI sono individuati sinteticamente come in allegato (all.A);

**Considerato** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un nuovo tributo;

**Considerato** altresì che la TARI continua a prevedere l'obbligo per l'ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

**Vista** il regolamento TARI attualmente in vigore;

**Considerato** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, le tariffe della TARI;

**Viste** le tariffe predisposte dal competente ufficio relativamente alle utenze domestiche e non domestiche (All. B) e ritenuto di approvarle per garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

**Visti** i pareri formulati dai responsabili dei servizi ed inseriti nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per la componente TASI "Tassa sui Servizi Indivisibili", con efficacia dal 1° gennaio 2018:

<b>TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>	
Altri fabbricati	<b>1,7 per mille</b>
Fabbricati strumentali attività agricola	<b>1 per mille</b>
Aree edificabili	<b>1,7 per mille</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	<b>zero per mille</b>

2. di applicare per l'anno 2018 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>	
Aliquota abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>4 per mille</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli	<b>7,6 per mille</b>
Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	<b>€ 200,00</b>

3. di individuare come in allegato (all. A) il costo dei servizi indivisibili finanziabile con il gettito della TASI;
4. di stabilire per l'anno 2018 l'importo della TARI per le utenze domestiche e non domestiche secondo le tariffe che si allegano al presente provvedimento (all. B);
5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del citato Decreto Legge n. 201/2011 e dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
6. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 169 L. 296/2006;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo nr. 267/2000, con separata votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Dr. Roberto Andriolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Francesco Spaziani

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.lgs. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 28/03/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addl, 28/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Francesco Spaziani

=====

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.  
Agugliaro, li

IL FUNZIONARIO AUTORIZZATO  
Rag. Cheti Falda

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134 commi 4° D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dl 4° comma – art. 134 – D.lgs. 267/2000.

Agugliaro, li 28/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Francesco Spaziani

=====

D.lgs. 267/2000 art. 49

- Parere sulla regolarità tecnica: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dr. Francesco Spaziani

- parere sulla regolarità contabile: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Rag. Andrea Zanini

# UTENZE DOMESTICHE

2018

IL SINDACO DI  
 Spazioi Dora, Bracco

Nr. occupanti

	fissa	variabile con umido secco e verde	totale
1	29,00	124,00	153,00
2	39,20	164,80	204,00
3	48,80	203,20	252,00
4	57,00	236,00	293,00
5	65,40	269,60	335,00
6 ed oltre	74,00	304,00	378,00

Per copia 

	fissa	variabile con umido e secco	totale
1	29,00	94,00	123,00
2	39,20	134,80	174,00
3	48,80	173,20	222,00
4	57,00	206,00	263,00
5	65,40	239,60	305,00
6 ed oltre	74,00	274,00	348,00

	fissa	variabile secco e verde	totale
1	29,00	87,00	116,00
2	39,20	110,80	150,00
3	48,80	125,20	174,00
4	57,00	141,00	198,00
5	65,40	156,60	222,00
6 ed oltre	74,00	173,00	247,00

	fissa	variabile solo secco	totale
1	29,00	57,00	86,00
2	39,20	80,80	120,00
3	48,80	95,20	144,00
4	57,00	111,00	168,00
5	65,40	126,60	192,00
6 ed oltre	74,00	143,00	217,00

# TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Quota fissa	Quota variabile	Totale
1	Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto	44,40	88,60	133,00
2	Campaggi distribuzione campionati impianti sportivi	44,40	88,60	133,00
3	Stabilimenti balneari	44,40	88,60	133,00
4	Esposizioni autosalone	44,40	277,60	322,00
5	Alberghi con ristorante	44,40	755,60	800,00
6	Alberghi senza ristorante	44,40	324,60	389,00
7	Casa di cura e riposo	44,40	588,60	633,00
8	Uffici agenzie studi professionali	44,40	88,60	133,00
9	Banche ed istituti di credito	44,40	88,60	133,00
10	Negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria rivenditori di altri beni durevoli	44,40	277,60	322,00
11	Edicola farmacia tabaccai edifici pubblici	44,40	88,60	133,00
12	Attività artigianali boi botteghe artigiane idraulico fabbro elettricista parrucchiere	44,40	88,60	133,00
13	Carrozzeria autofrigoriferi elettrodomestici	44,40	144,60	189,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	44,40	183,60	228,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	44,40	183,60	228,00
16	Ristoranti trattorie osterie pizzerie mense pubblici birrerie	44,40	743,60	788,00
16	Ristoranti trattorie osterie pizzerie mense pubblici birrerie	44,40	366,60	411,00
16	Ristoranti trattorie osterie pizzerie mense pubblici birrerie	44,40	244,60	289,00
17	Bar caffè pasticceria	44,40	177,60	222,00
18	Supermercati panerie pescherie macelleria salumerie ortofrutta generi alimentari	44,40	177,60	222,00
19	Purificatori alimentari ed omisivi	44,40	388,60	433,00
20	Otografia peschere fiorierie piante	44,40	277,60	322,00
21	Discoteche night club	44,40	388,60	433,00